

---

**TAVOLO TECNICO  
SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI LLPP**

**ASSESSORATO REGIONALE  
PER I LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONI  
ALLA NORMATIVA VIGENTE IN  
SICILIA IN MATERIA DI LL.PP.

**Palermo**

**22/10/2008 – 4/11/2008 – 17/11/2008 – 26/11/2008 – 9/12/2008  
– 17/12/2008 –**

---

## RELAZIONE

Con la Legge Regionale n. 7 del 2/8/2002 “Norme in materia di opere pubbliche, disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura, di servizi e nei settori esclusi” la Regione Siciliana ha recepito, con modifiche ed integrazioni, la Legge quadro nazionale in materia di Lavori Pubblici e cioè la Legge n. 109 dell’11/2/1994 e le successive modifiche ed integrazioni apportate con la Legge n. 216 del 2/6/1995, con la Legge n. 415 del 18/11/1998 e con la Legge n. 166 dell’1/8/2002.

Successivamente la Regione Siciliana con le seguenti Leggi: Legge n. 18 del 12/11/2002; Legge n. 23 del 23/12/2002; Legge n. 4 del 16/4/2003; Legge n. 7 del 19/5/2003; Legge n. 20 del 3/12/2003; Legge n. 17 del 28/12/2004; Legge n. 4 del 22/4/2005; Legge n. 9 del 3/8/2005; Legge n. 16 del 29/11/2005; Legge n. 23 del 5/12/2006; Legge n. 5 del 27/2/2007; Legge n. 20 del 21/8/2007 e per ultima la Legge 15 del 20/11/2008 ha modificato ed integrato ulteriormente il quadro di riferimento normativo di cui alla Legge n. 7 del 2/8/2002.

Dalla data di emanazione della Legge Regionale n. 7 del 2/8/2002 sono stati emanati in Sicilia, oltre alle tredici leggi sopra citate, n. 25 Decreti Assessoriali e n. 45 Circolari a cura dei diversi Assessorati Regionali.

Nel frattempo, in ambito nazionale, veniva predisposto ed emanato, a seguito delle Direttive dell’Unione Europea n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, il Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” poi modificato ed integrato con il Decreto Legislativo n. 6

del 26/1/2007, con il Decreto Legislativo n. 113 del 31/7/2007, e con il terzo Decreto correttivo, Decreto Legislativo n. 152 dell'11/9/2008.

A tutto ciò occorre aggiungere tutte le Determinazioni, Deliberazioni e Comunicati dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Inoltre è in via di definizione per la successiva pubblicazione il nuovo Regolamento che andrà a sostituire il D.P.R. 554/99.

Quanto sopra illustrato evidenzia un quadro di riferimento normativo complesso e a volte poco chiaro e di difficile interpretazione che crea dubbi interpretativi sulle norme da applicare. Inoltre la Circolare dell'Assessorato Regionale per i LL.PP. del 18/9/2006 ha stabilito un doppio regime normativo: per i lavori pubblici si applica la normativa regionale; per i beni, servizi e forniture si rimanda al nuovo Codice 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

È necessario che si pervenga nella Regione Siciliana ad un solo Testo Unico legislativo chiaro e di immediata applicazione, nel rispetto delle Direttive Comunitarie e che si rapporti, come hanno già fatto altre Regioni come la Sardegna o il Friuli Venezia Giulia, con la realtà burocratica, amministrativa e tecnica della nostra Regione e con le risorse economiche disponibili.

Premesso tutto ciò, si impongono alcuni immediati correttivi alla vigente normativa, considerando e valutando le criticità riscontrate nella precedente programmazione comunitaria nell'uso delle risorse inerenti la realizzazione di opere pubbliche.

Le proposte riportate, in coerenza con quanto deciso nella

prima riunione del Tavolo Tecnico del 22/10/2008 alla presenza dell'Assessore Regionale per i LL.PP. del Capo di Gabinetto e dello Staff Tecnico, si limitano pertanto ad indicare le modifiche ed integrazioni da apportare alla normativa vigente con immediatezza.

Tali proposte si riferiscono a:

- Programmazione degli Enti Locali;
- Approvazione progetti;
- Fondo di progettazione.

Vengono proposte inoltre alcune modifiche al D.Lgs. 163/2006.

**PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE IN  
MATERIA DI OPERE PUBBLICHE, FORNITURE E SERVIZI**

1° TAVOLO DI LAVORO- PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

**PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L. R. 7/2002 E SS. MM. II.**

**TESTO L. R. 7/2002 E SS. MM. II.**

**TESTO MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROPOSTE**

*N.B. Per Legge si intende come è intesa già nella L.R. 7/2002, la Legge 109/94.*

***Articoli proposti***

***(Responsabile del Procedimento)***

Art. 1

All'art. 4 della L. R. 7/2002 è aggiunto:

2. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

5 bis. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico o ricorrendo ad un professionista esterno con almeno dieci anni di verificata, accertata e dimostrata attività professionale nel settore dei lavori pubblici, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'art. 14, comma 1 della legge

Art. 5.	Art. 2
<p data-bbox="185 196 1050 264">Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici</p> <p data-bbox="147 304 1088 373">1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:</p> <p data-bbox="147 379 1088 560">"Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.</p> <p data-bbox="147 566 1088 852">2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia in cui ricade l'opera, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza.</p> <p data-bbox="147 858 1088 1075">3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.</p> <p data-bbox="147 1082 1088 1150">4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.</p> <p data-bbox="147 1157 1088 1187">5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:</p> <p data-bbox="147 1193 1088 1224">a) l'ingegnere capo del Genio civile, in qualità di presidente;</p> <p data-bbox="147 1230 1088 1260">b) il responsabile del procedimento;</p> <p data-bbox="147 1267 1088 1335">c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;</p> <p data-bbox="147 1342 1088 1372">d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.</p> <p data-bbox="147 1378 1088 1409">6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono</p>	<p data-bbox="1111 233 1832 263">L'art. 5, 1° comma della L. R. 7/2002 è così modificato:</p> <p data-bbox="1111 269 2051 520">1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria il Responsabile del Procedimento convoca una Conferenza di Servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui ai commi 7, 8, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 7 della legge per l'acquisizione di tutti i pareri, le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione dei lavori.</p> <p data-bbox="1111 526 2051 743">La Conferenza di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.</p> <p data-bbox="1111 750 2051 818">Il parere favorevole della Conferenza di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.</p> <p data-bbox="1111 825 2051 893">Ai lavori della Conferenza di servizi devono partecipare i progettisti dell'opera.</p> <p data-bbox="1111 933 2051 1038">Il comma 8 dell'art. 7 della legge è integrato "In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo ed esecutivo".</p>

svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.

9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria nonché sui progetti di interesse ultra provinciale sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.

11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato a tua tuore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.

13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi e/o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.

14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

15. La Commissione regionale è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.

17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la presidenza.

18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.

19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica

8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.

23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).

(...)

#### Art. 8

##### *Programmazione dei lavori pubblici*

1. L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici –

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

#### ***(Programmazione dei lavori pubblici)***

#### Art. 3

L'art. 8 comma 1, lettera a) capoverso 2 della L. R. 7/2002 e ss. mm. ii. È così modificato:

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), per almeno sessanta giorni consecutivi.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.  
(...)

fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, dopo la loro approvazione da parte della Giunta Comunale o dell'Organo Esecutivo dell'Ente mediante affissione all'Albo Pretorio della sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), per trenta giorni consecutivi.

Decorso il termine dei trenta giorni, lo schema di programmazione triennale e i suoi aggiornamenti annuali vengono approvati dall'Organo Consiliare. Durante il periodo dei trenta giorni chiunque può presentare proposte ed osservazioni che saranno esaminate e discusse dall'Organo Consiliare.

L'art. 8 comma 1 lettera *a*) capoverso 6 della L. R. 7/2002 e ss. mm. ii. è così modificato:

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 2.000.000 di euro, alla previa approvazione di almeno uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo

<p>9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 <i>Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie</i></p> <p>9. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.</p> <p>10. Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma</p>	<p>che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi</p> <p>L'art. 8 comma 9 della L. R. 7/2002 e ss. mm. ii. è così modificato: 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato, a pena di nullità, unitamente al bilancio preventivo.</p> <p>All'art. 8 comma 9 della L. R. 7/2002 e ss. mm. ii. viene aggiunto: “Nel programma annuale delle opere di cui sarà richiesto finanziamento in base ai programmi operativi comunitari occorre che gli enti locali indichino coerentemente tipologie di infrastrutture che siano contenute negli assi ai quali dette amministrazioni possono accedere”</p> <p style="text-align: center;"><b>(Bandi tipo progettazione)</b> Art. 4</p> <p>All'art. 11 della L. R. 7/2002 viene aggiunto il seguente comma: 24. L'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici emana il bando tipo per la formazione degli elenchi di professionisti presso le Pubbliche Amministrazioni per gli incarichi sotto i 100.000 euro, e il bando tipo per l'espletamento delle gare di progettazione e per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria. Il bando tipo è emanato insieme alla lettera di invito tipo e al</p>
---	---

1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.

#### Articolo 12

##### *Fondo di rotazione per la progettazione definitiva*

1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:  
"Articolo 17 bis. Fondo di rotazione per la progettazione definitiva –  
1. E' istituito nel bilancio della Regione, *rubrica Dipartimento regionale dei lavori pubblici*, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.  
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2003, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.  
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di

Disciplinare di gara tipo. Tali modelli sono allegati alla presente Legge. E' fatto obbligo a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della Legge 7/2002 e ss.mm.ii. l'uso di tali modelli per l'espletamento delle gare. L'eventuale scostamento da tali modelli non consentirà l'accesso a tutti i finanziamenti disposti o dipendenti dalla Regione.

Il bando tipo dovrà prevedere l'obbligo di includere, nel caso di partecipazione di professionisti in raggruppamento temporaneo, un professionista con meno di cinque anni di attività professionale.

#### ***(Fondo per la progettazione)***

##### Art. 5

All'art. 12 della L.R. 7/2002 viene aggiunto il seguente comma:

5. La copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e per le attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, di studio, di rilievo ed indagini connesse per i soggetti di cui alla lettera a) comma 2 art. 2 della L. R. 7/2002 e ss.mm.ii., è assicurata:

- a) dal fondo ordinario di rotazione istituito dai commi 13 a 15 dell'art. 14.bis;
- b) dal fondo speciale per le opere da finanziare con i fondi comunitari;
- c) dal fondo ordinario per gli interventi di riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale;

#### ***(Fondo speciale per la progettazione)***

##### Art. 6

All'art. 12 della L.R. 7/2002 viene aggiunto il seguente comma:

6. Al fine dell'utilizzo delle risorse comunitarie di cui all'obiettivo

<p>utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:</p> <p>a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa;</p> <p>b) ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale.</p> <p>4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo.</p> <p>4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.</p> <p>5. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delib. G.R. 19 dicembre 2003, n. 408 resa esecutiva con D.Dirig. 15 gennaio 2004, n. 3 del dirigente generale del dipartimento di protezione civile per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.</p>	<p>convergenza 2007-2013 per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per le attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è istituito nel Bilancio della Regione, rubrica Dipartimento Programmazione, un Fondo speciale per la progettazione.</p> <p>7. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'Esercizio Finanziario 2009, in 50.000 migliaia di euro.</p> <p>8. A tale fondo possono accedere tutti gli Enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L. R. 7/2002 e ss. mm. ii. per un massimo di 3 interventi progettuali da programmare in un anno e previa verifica degli interventi da realizzare e previsti nella propria programmazione con il Dipartimento Programmazione al fine della verifica della coerenza e congruità degli stessi interventi con le misure del Complemento di Programmazione 2007-2013.</p> <p>9. Al fondo speciale di cui alla lettera b) del comma 1 possono accedere tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2, previa richiesta al Dipartimento Programmazione, che verifica la coerenza della richiesta con le misure della Programmazione 2007-2013 e la congruità dell'importo richiesto. La verifica è compiuta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la richiesta è accolta e la somma erogata.</p> <p>10. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo speciale di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:</p> <p>a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa;</p> <p>b) ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale.</p> <p>11. L'attivazione del fondo ordinario di rotazione è obbligatoria presso tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.2. In caso di mancata attivazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale dei lavori pubblici nomina un Commissario</p>
---	--

ad acta, che entro 30 giorni dalla nomina provvede all'istituzione del fondo.

12. L'uso delle somme del fondo ordinario di rotazione è destinato alle opere che non trovano copertura nei fondi speciali, ed è rendicontato ogni anno all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

13. Per le opere appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2012, la percentuale delle somme del ribasso d'asta destinata al fondo ordinario di rotazione ed è elevata al 70 ed all'80 per cento, nei casi di cui ai commi 13 e 14, rispettivamente. Conseguentemente, per le restanti finalità indicate nel comma 12, la percentuale è ridotta al 30 ed al 20 per cento.

***(Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici e oneri sicurezza)***

**Art. 7**

Il Prezzario Unico Regionale di cui all'art. 14 della L.R. 7/2002 e ss.mm.ii. riporta per ogni singola voce di lavorazione l'incidenza percentuale dei costi per la sicurezza.

A tale percentuale i progettisti sono tenuti ad attenersi a meno di approfondite analisi dimostrative delle eventuali incidenze percentuali in più o in meno.

***(Abrogazioni)***

**Art. 8**

Sono abrogati i commi 9,10,11 e 13 dell'articolo 11 della Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7 e ss.mm.ii.

Non si applica nella Regione Sicilia il 6° comma dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006.

%

%

***Proposte di modifiche al D.Lgs. 163/2006***

- a) Il comma 4° dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 è così modificato:  
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto deve prevedere i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabili dal bando.
- b) il comma 7° dell'art. 124 del D.Lgs 163/2006 è così modificato:  
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione, rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.  
In attesa della emanazione del Regolamento, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria nella richiesta di requisiti di capacità economico-finanziaria dei prestatori di servizi, fermo restando le previsioni dell'art. 41 comma 1 lettera a) e b), l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara è da intendersi riferito ai servizi di ingegneria senza ulteriori specificazioni.  
In attesa dell'emanazione del Regolamento, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria nella richiesta di requisiti che dimostrino la capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 il punto a) del comma 1 del medesimo articolo è da intendersi riferito ai principali servizi di ingegneria prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei lavori a base d'asta e soggetti ad aggiornamento ISTAT cui si riferiscono, nelle rispettive classi e categorie della

	<p>tariffa professionale.</p> <p>c) l'8° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 163/2006 è così modificato:  8. Per forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86 comma 5.  Per servizi d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86 comma 5.  Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.</p> <p>d) il 15° comma dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006 è così modificato:  15. In relazione all'art. 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società e le associazioni di professionisti costituite dopo la data in vigore della Legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di dieci anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, degli associati, nel caso di associazione tra professionisti, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società, con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa o con funzioni di consulenza, qualora costituite nella forma di società di capitali, società di persone, società cooperativa o studio associato.</p> <p>e) il comma 15-bis dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006 è così modificato:  15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91,</p>
--	--

	fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori dieci anni del ventennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'art. 74, con le modalità ivi previste al comma 15-bis dell'art. 253.
--	---

Le sopra riportate modifiche vengono proposte da:

ANCE SICILIA .....

ANCI SICILIA .....

ASAEL .....

ASSOARCHING SICILIA .....

ASSOC. NE IDROTECNICA ITALIANA .....

CONSULTA ORDINI DEGLI ARCHITETTI .....

CONSULTA ORDINI DEGLI INGEGNERI .....

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI .....

ORDINE DEGLI AGRONOMI .....

COLLEGIO DEI GEOMETRI .....

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI

.....

INARSIND SICILIA

.....

URPS

.....

CISL

.....

UIL

.....

CGIL

.....

UGL SICILIA

.....

E condivise da:

Per il DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

.....

Per il DIPARTIMENTO I. T. LLPP

.....

Per il DIPARTIMENTO I. T. R. LLPP

.....

Per il DIPARTIMENTO LLPP

.....

Palermo 17 Dicembre 2008